



AVVISO PUBBLICO PROGRAMMI PER VALORIZZARE L'IDENTITÀ DEI LUOGHI: PARCHI E GIARDINI STORICI PNRR M1C3 - INVESTIMENTO 2.3

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) n. 4

78. L'esecuzione di lavori per il rifacimento parziale dell'adduzione dell'impianto idraulico può essere affidato ad una società a responsabilità limitata (azienda agricola e di conto terzismo, quindi con tutte le caratteristiche idonee per l'esecuzione dei lavori stessi) il cui legale rappresentante è anche il proprietario e amministratore del bene oggetto di finanziamento?

L'affidamento dell'esecuzione dei lavori relativi all'intervento finanziato deve avvenire nel rispetto della normativa nazionale ed eurocomunitaria vigente in materia.

Come già chiarito nella risposta fornita al quesito n. 15, l'assoggettabilità degli affidamenti alla normativa pubblicistica deve essere verificata in ragione delle previsioni del D.Lgs. n. 50/2016 e delle leggi regionali di riferimento.

79. Come va comunicato o dimostrato al ministero l'avvio dei lavori?

L'avvio lavori va comunicato con nota ufficiale a mezzo PEC al Servizio VIII del Segretariato Generale MiC al seguente indirizzo: sg.servizio8@pec.cultura.gov.it, avendo cura di specificare la data, la denominazione dell'intervento e il CUP. I termini cui è obbligato il soggetto attuatore sono specificati all'Art. 3 del Disciplinare d'obblighi.

80. Come si evidenzia all'ente erogatore la conclusione della fase di stipula contratti – Adozione impegni? Per le modalità si rimanda al punto precedente.

È obbligo inoltre del soggetto attuatore relazionare bimestralmente e semestralmente - secondo quanto previsto rispettivamente ai punti 26 e 27 dell'Art. 3 del Disciplinare d'obblighi - al Servizio VIII sullo stato di avanzamento dell'intervento.

Il soggetto attuatore è in ogni caso tenuto alla rilevazione continua, costante e tempestiva dei dati dei progetti finanziati, delle informazioni inerenti alle procedure di affidamento, degli avanzamenti fisici, procedurali e finanziari, nonché della raccolta e catalogazione della documentazione probatoria sul sistema Regis.

81. Per le rendicontazioni intermedie è sufficiente allegare fatture e report avanzamento lavori oppure sono necessarie anche le quietanze (bonifici) delle stesse?

Ai fini della rendicontazione il soggetto attuatore è tenuto a caricare sulla piattaforma Regis tutte le fatture quietanzate e/o i documenti contabili di valore probatorio equivalente.

82. All'interno della proposta presentata sono ricomprese alcune attività di tipo culturale e formative la cui forma e contenuto non possono essere definiti prima che alcune parti di lavoro siano già state eseguite (ad esempio le pubblicazioni relative ai lavori o di realtà aumentata). In relazione a ciò, risulta difficile quantificare con esattezza ed affidare questi servizi entro gennaio 2023. È possibile, anche visto il peso economico poco rilevante di questi servizi in funzione al finanziamento complessivo, posticiparne l'avvio?





Richiamando quanto già chiarito con la risposta al quesito n. 30 già pubblicata sul sito del Ministero, attraverso la sottoscrizione del disciplinare i soggetti attuatori hanno assunto l'obbligo di garantire l'attuazione dell'intervento così come illustrato nella scheda progetto e di concludere il progetto nei modi e nei tempi previsti, nel rispetto della tempistica prevista dal relativo cronoprogramma di progetto.

Ciò premesso, nel rispetto del cronoprogramma indicato, il termine stabilito dall'Avviso può intendersi riferito anche a singole parti dell'intervento purché tale modalità attuativa risulti funzionale ad assicurare la realizzazione dell'intervento senza pregiudizio del raggiungimento del target e milestone.

È consentita pertanto la modifica del cronoprogramma avuto riguardo alla data effettiva di sottoscrizione del Disciplinare d'obblighi. Il cronoprogramma aggiornato dovrà essere trasmesso al Ministero della Cultura - Sevizio VIII del Segretariato Generale, che ne verificherà la legittimità e la coerenza con il PNRR e dovrà autorizzarne la modifica. Dovrà in ogni caso essere garantito il raggiungimento dei *milestone e target*, nonché la conclusione del Progetto entro e non oltre il termine ultimo del 30 giugno 2026.

83. Il bene oggetto di intervento è gestito da una società completamente partecipata. Alcune attività di tipo culturale, indicate nella nostra proposta, potrebbero essere svolte dal personale della società stessa. È ammissibile che l'ente attuatore (un Comune) riceva fattura per tali attività dalla società di gestione e le porti a rendicontazione PNRR su Regis?

Premesso che l'affidamento di un servizio/attività indicata nella proposta progettuale deve avvenire nel rispetto delle norme previste nel d.lgs. 50/2016, ivi incluso l'affidamento a società partecipate, ai fini del riconoscimento delle spese è necessario che le stesse, come previsto dall'art. 7 dell'Avviso e dall'art. 4 del disciplinare d'obblighi, siano comprovate, tra l'altro, da idonea documentazione relativa a ciascuna procedura di affidamento e a ciascun atto giustificativo di spesa e di pagamento, al fine di consentire l'espletamento dei controlli amministrativo-contabili a norma dell'art. 22 del Reg. (UE) 2021/241.

84. Poiché il Bando ammette l'eleggibilità delle spese a partire dal febbraio 2020 e poiché tali costi sono stati sostenuti precedentemente alla presentazione della domanda di agevolazione e sono transitati su un conto corrente abitualmente utilizzato dal Soggetto Attuatore, si chiede se è possibile utilizzare il nuovo conto corrente esclusivo e dedicato relativo ai costi successivi alla sottoscrizione della convenzione mantenendo il CC ordinario sul quale sono transitati i costi precedenti di cui si chiede il rimborso.

Si rinvia alla risposta n. 1 del documento "FAQ n. 1".

85. Le economie derivano da lavorazioni che in sede di esecutivo la Soprintendenza non ha autorizzato ma nel contempo ha richiesto altri interventi che però devono essere spostati nella componente architettonica. Tale procedura è fattibile?

Per quanto riguarda la disciplina dell'utilizzo delle economie, si rinvia all'art. 5 del decreto del Segretario Generale n. 505 del 21 giugno 2022 di assegnazione delle risorse, consultabile al seguente link https://pnrr.cultura.gov.it/wp-content/uploads/2022/06/DSG_505_21.06.22.pdf.

Ad ogni buon conto, come già chiarito nelle risposte fornite alle precedenti FAQ (cfr. n. 22 delle FAQ n. 1), nulla osta a che - ferme restando le percentuali delle componenti di cui all'art. 4 dell'Avviso come indicate e descritte nella proposta progettuale e l'importo ammesso a finanziamento – il Soggetto Attuatore, in sede di progettazione esecutiva, proceda ad una compensazione tra le voci di costo interne al progetto.

Ogni eventuale modifica delle percentuali indicate e descritte nella proposta progettuale integra un'ipotesi di variazione progettuale e dovrà pertanto essere comunicata al Ministero per la sua approvazione secondo le modalità stabilite dall'art. 6 del Disciplinare.

Ai fini dell'approvazione sarà in ogni caso necessario garantire che almeno il 60% del contributo riguardi costi attinenti alle componenti vegetale e impiantistica e che i costi destinati alla componente architettonica e scultorea non eccedano il 15% del totale del finanziamento richiesto.





86. Vi scrivo per avere un chiarimento in merito alla procedura da seguire per l'affidamento dei servizi tecnici e dei lavori per l'intervento di restauro del Parco a capo di un soggetto privato. La normativa infatti dice che in presenza di un finanziamento pubblico che superi il 50% dell'importo totale dell'intervento, il soggetto privato è equiparabile al soggetto pubblico. Premesso che l'intervento nel suo insieme supera il milione di euro, ma che non si ricorrerà ad un unico General Contractor bensì, trattandosi di tipologie di lavori molto diverse tra loro, le opere verranno assegnate a ditte diverse seguendo la procedura per gli affidamenti sotto soglia (affidamento diretto se < 150.000 €, procedura negoziata se l'importo lavori è compreso tra 150.000 e 1.000.000 €), potreste gentilmente confermarmi la procedura corretta da seguire?

Richiamando quanto già chiarito in sede di risposta alle precedenti FAQ pubblicate sul sito del PNRR del Ministero della Cultura, l'assoggettabilità degli affidamenti alla normativa pubblicistica deve essere verificata caso per caso in ragione delle previsioni del D.Lgs. n. 50/2016 e delle leggi regionali di riferimento. Ogni intervento finanziato a valere sul PNRR deve essere realizzato nel rispetto dei principi di parità, trasparenza e pubblicità, applicando requisiti di partecipazione e criteri di selezione proporzionati, non discriminatori e finalizzati a garantire la massima partecipazione.

Sarà onere del soggetto attuatore verificare, anche avvalendosi di figure professionali specializzate in materia, la sussistenza dei predetti requisiti di assoggettabilità degli affidamenti alla normativa pubblicistica prevista dal codice degli appalti pubblici nonché l'opportuna procedura da seguire.

Questa amministrazione si riserva sin d'ora di verificare l'osservanza della normativa e dei principi sopra richiamati. In caso di mancata osservanza delle predette indicazioni potrà essere disposta la revoca integrale del finanziamento assegnato.

87. Si chiede di conoscere se gli interventi previsti in progetto, oltre che essere eseguiti per il tramite di soggetti terzi, possono essere realizzati anche dalle imprese socie, dotate dei requisiti prescritti per l'esecuzione degli interventi *de quibus*; se, pur trattandosi di interventi esclusi dall'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici, occorre richiedere il CIG.

Il quesito trova adeguata risposta nel chiarimento fornito alla precedente FAQ.

Per quanto concerne l'obbligo di acquisizione del CIG, si osserva che quest'ultimo deve essere acquisito da tutti i soggetti attuatori, anche privati, destinatari di contributi pubblici, assolvendo alla finalità di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari per la prevenzione della criminalità organizzata e delle infiltrazioni nelle commesse pubbliche.

88. In riferimento alla durata polizza fideiussoria richiesta a garanzia della prima erogazione nella misura non superiore al 10%, si richiede cortesemente di chiarire la risposta della FAQ n. 70.

Nello specifico nella citata risposta viene riportato: "La durata della fideiussione è naturalmente legata a quella del rapporto obbligatorio da cui deriva il debito principale" per rapporto obbligatorio si intende l'esecuzione dei lavori previsti dal progetto, considerando la scadenza ultima il 31/12/2024, o per rapporto obbligatorio si intende anche ciò che scaturisce dalla convenzione, per cui la polizza avrebbe durata decennale?

La durata della garanzia fideiussoria è commisurata alla durata del rapporto obbligatorio dedotto nel disciplinare ossia alla durata dell'esecuzione dei lavori o della prestazione di servizi/forniture indicati nel progetto.

89. Si chiede, anche in relazione a quanto disposto dal D.L. 77/2021 articolo 9 e a quanto previsto nel disciplinare Ministero della Cultura/Fondazione, se la Fondazione sia tenuta ad avvalersi di una Centrale di Unica Committenza o possa procedere autonomamente all'appalto dei lavori previsti nel





Progetto e in quale modalità, ovvero quale sia la modalità di appalto da attuare fatte salve ed impregiudicate tutte le condizioni previste dal finanziamento attribuito.

Inoltre, premesso che nell'art. 2 del disciplinare Ministero della Cultura/Fondazione tra l'altro è specificato che il soggetto attuatore ha facoltà di avvalersi ai sensi dell'art. 9 co. 1 del DL 77/2021, di soggetti attuatori esterni con i quali dovrà stipulare *inter partes* apposita convenzione, e che nell'allegato 4 che contiene le definizioni del PNRR non è contemplata tale dizione, si chiede se esista un elenco che, preventivamente alla sua formulazione, ha qualificato i soggetti attuatori esterni. In caso negativo (non esistenza di tale elenco) si chiede di indicare quali requisiti deve possedere il soggetto attuatore esterno.

La possibilità di attuare l'intervento avvalendosi del soggetto attuatore esterno è una facoltà riconosciuta dall'articolo 9 del D.L. 77/2021 esclusivamente in favore delle "Amministrazioni centrali, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e enti locali". Pertanto la disposizione richiamata nel disciplinare troverà applicazione esclusivamente al ricorrere delle condizioni espressamente previste dalla legge.

90. Si chiede se il termine di consegna lavori del 31.01.2023 sia improrogabile o possa essere modificato attraverso la rimodulazione del crono programma e del quadro economico (sulla base dell'effettiva data di sottoscrizione del disciplinare di obblighi, delle necessarie ed obbligatorie tempistiche previste per le gare pubbliche dei lavori, ecc.), da trasmettere alla SG-Servizio VIII per la relativa verifica e autorizzazione.

Si chiede se il termine di consegna lavori entro il 31.01.2023 possa essere rispettato mediante l'inizio dei soli lavori sulla componente vegetale (ad esempio abbattimenti, potature di selezione, valutazioni di stabilità degli alberi, eliminazione di materiale infestante; scarificatura e pulizia delle aree e preparazione del terreno, ecc.), propedeutici e funzionali ai restauri e successivi lavori sulla Componente architettonica e scultorea, sulla Componente impiantistica, sula Sicurezza e accessibilità e sulla Valorizzazione e Comunicazione.

Si conferma quanto chiarito con le risposte ai quesiti n. 30 e 32.

Eventuali richieste di variazione del cronoprogramma devono essere inoltrate al Servizio VIII che ne verificherà la legittimità e la coerenza con il PNRR al fine di poterne autorizzare la modifica. La richiesta dovrà illustrare le motivazioni delle modiche e dimostrare/garantire che queste ultime non avranno ricadute sul termine di conclusione dei lavori/target del progetto.

Resta inteso che questa Amministrazione non potrà farsi carico di eventuali ritardi derivanti dalla firma tardiva disciplinare d'obblighi da parte del soggetto attuatore.

91. I lavori effettuati da privati costituiscono documentazione atta a dimostrare l'inizio dei lavori ante 31/1/2023 ovvero soddisfano il requisito dell'avvio dell'intervento nel rispetto delle tempistiche del PNRR?

Si rimanda alla risposta fornita al precedente quesito n. 79.

Il soggetto attuatore è in ogni caso tenuto alla rilevazione continua, costante e tempestiva dei dati dei progetti finanziati, delle informazioni inerenti alle procedure di affidamento, degli avanzamenti fisici, procedurali e finanziari, nonché della raccolta e catalogazione della documentazione probatoria sul sistema Regis.

92. Nel caso di soggetti attuatori privati, si chiede se le fatture già emesse e quietanzate prima dell'Avviso e quindi prima della generazione del CUP possono essere rendicontate e rimborsate?

Come previsto dall'art. 17 del Regolamento 2021/241, sono ammissibili tutte le misure avviate a decorrere dal 1° febbraio 2020, a condizione che soddisfino i requisiti previsti dal predetto Regolamento e che siano: 1.





coerenti con le finalità previste dall'investimento di riferimento e assunte in conformità alla normativa nazionale e comunitaria vigente, anche in materia fiscale e contabile; 2. effettive e comprovabili ossia corrispondenti ai documenti attestanti la spesa ed ai relativi pagamenti; 3. pertinenti ed imputabili con certezza all'intervento finanziato (associate allo stesso CUP dell'intervento finanziato con PNRR).

Laddove tali condizioni risultino soddisfatte, tali spese sono da considerarsi incluse nel periodo di ammissibilità del PNRR, fatta sempre salva la valutazione circa il rispetto degli altri principi di legittimità, regolarità, pertinenza e coerenza con quanto previsto nell'ambito del PNRR e dei singoli investimenti presentati all'interno del Piano.

Fermo restando quanto sopra, con specifico riferimento alle fatture già emesse dai soggetti privati e quindi originariamente prive di CUP, questi ultimi sono tenuti a produrre un atto amministrativo di "riconduzione" dei progetti e delle relative spese al CUP associato al PNRR acquisito per la presentazione della domanda di finanziamento attraverso l'indicazione degli atti principali prodotti e delle relative fatture e pagamenti effettuati. Risulta pertanto opportuno produrre un atto formale con il quale l'ente, nel prendere atto che il progetto rientra nel perimetro attuativo e finanziario del PNRR, si assume tutti gli obblighi previsti dalla normativa PNRR ed effettua, ai fini della tracciabilità delle spese, un prospetto di riconciliazione informativa tra gli atti di spesa pregressi e gli adempimenti informativi previsti dalla normativa PNRR.

I titoli giustificativi di spesa indicati nell'atto di riconduzione dovranno essere caricati sulla piattaforma Regis.

- 93. Il nostro parco di cui siamo concessionari è aperto al pubblico stabilmente 8 mesi l'anno ed il nostro programma lavori prevede di operare con piccoli cantieri nei mesi di chiusura invernale. Diversamente ci creeremmo un danno economico e d'immagine. Stiamo valutando di rivedere il progetto attraverso una riduzione degli interventi o in estrema ratio di rinunciare al finanziamento. È possibile rinunciare in tutto o in parte al finanziamento avendo già svolto lavori successivi al 1/2/2020, e sempre che questi sia possibile rendicontarli, anche dopo la data del 31/1/2023? Si rinvia alla risposta al quesito n. 62.
- 94. Come da voi indicato nella FAQ n. 63, ho cercato nel REGIS la sezione "Tile", ma senza successo. Forse per mia incapacità, ma non sarebbe possibile segnalare più semplicemente un link della pagina?

 Di seguito si fornisce il link https://regis.rgs.mef.gov.it/sap/bc/ui2/flp?sap-client=400#DOCS_USER_VIS-display per l'accesso alle informazioni richieste.
- 95. A seguito dell'invio del disciplinare firmato si chiedono indicazioni sulla modalità per fare richiesta dell'anticipo del 10%, visto che a breve riceverò la fideiussione bancaria. È necessaria una modulistica specifica? Entro quale data devo inviare la richiesta?

La richiesta di anticipazione del 10% deve essere redatta dal Soggetto Attuatore su apposito modello allegato alla Circolare n. 29 del MEF ("Allegato 8 al Manuale delle procedure finanziarie degli interventi PNRR – Richiesta di anticipazione Soggetto Attuatore della Circolare n. 29 del MEF"), unitamente al Disciplinare d'obblighi sottoscritto con il MiC.

Deve essere altresì allegata, nel caso dei soggetti attuatori privati, la fideiussione bancaria o polizza fideiussoria per un importo pari all'anticipazione.